



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	[ID_VIP: 3862] “Rifacimento metanodotto Mestre – Trieste, tratto Casale sul Sile – Gonars DN 400 (16”), 75 bar e opere connesse, e declassamento tratto Gonars - Trieste”.
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza della prescrizione n. 3 contenuta nel Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2874 del 16 novembre 2018, allegato al decreto di Compatibilità ambientale DM n. 319 del 5 novembre 2019. - Tratto: rifacimento Regione Veneto
<i>ID Fascicolo</i>	5915
<i>Proponente</i>	Snam Rete Gas S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 432 del 25 febbraio 2022, acquisito al prot. 29453/MiTE dell’8 marzo 2022.

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 28 del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il D.M. 319 del 5 novembre 2019 relativo al progetto denominato "Rifacimento metanodotto Mestre – Trieste DN 400 (16''), 75 bar, tratto Casale sul Sile – Gonars e opere connesse, e declassamento tratto Gonars - Trieste", proposto da Snam Rete Gas S.p.A.;

PRESO ATTO che con il decreto sopra citato è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di "Rifacimento metanodotto Mestre –Trieste DN 400 (16''), 75 bar, tratto Casale sul Sile – Gonars e opere connesse, e declassamento tratto Gonars - Trieste", subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le altre, della prescrizione n. 3 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2874 del

16 novembre 2018 allegato al decreto di Compatibilità ambientale DM n. 319 del 5 novembre 2019. La verifica di ottemperanza della prescrizione n. 3 è posta in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, Ministero della Transizione Ecologica), nonché alla Regione Veneto e alla Regione Friuli-Venezia Giulia in qualità di Ente coinvolto, ciascuna per il tratto di competenza;

CONSIDERATO che la sopra citata prescrizione n.3 prevede quanto segue:

“Per quanto riguarda la fase di cantiere che interferisce le Zone ZSC e ZPS e/o comprese in un buffer di 85 metri rispetto al perimetro, si prescrivono le seguenti mitigazioni:

- evitare i periodi di riproduzione della fauna e comunque il periodo 1 aprile-31 agosto;
- posizionare le aree cantiere all'esterno delle Zone medesime;
- mantenere la vegetazione ripariate;
- gli interventi di ripristino vegetazionale e morfologico dovranno utilizzare le migliori tecniche di ingegneria ambientale disponibili; tali interventi dovranno essere concordati e verificati con l'ente gestore.

Nello specifico, inoltre, in corrispondenza dell'attraversamento della ZCS IT 3320031 “Paludi di Gonars”:

- l'intervento di nuova realizzazione dovrà essere realizzato secondo l'alternativa B come da integrazioni – SEZIONE I – Capitolo 1 Variante Paludi di Gonars – Tabella I 1.1.1/O;
- gli interventi di dismissione della condotta esistente dovranno prevedere l'abbandono della stessa in loco
- allungare il tratto da mantenere in loco anche leggermente al di fuori della ZSC, sino al margine dell'impianto ittico e della rispettiva vegetazione ripariate che, altrimenti, potrebbero venir intaccati sensibilmente.

Nella progettazione temporale, le tempistiche di cantiere devono essere presentate in modo che siano evitati i periodi riproduttivi delle specie animali, soprattutto per la fauna ittica, invertebrati, avifauna. Il proponente dovrà quindi rimodulare la tempistica di intervento, in singole aree specifiche in cui eventualmente venga accertata, da parte del Servizio foreste e/o Corpo forestale, la presenza di specie di interesse comunitario che esplicano fasi delicate del loro ciclo riproduttivo al di fuori del suddetto periodo.”

VISTA l'istanza presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. 92 del 20 gennaio 2021, acquisita con prot. 10036/MATTM del 1° febbraio 2021, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di ottemperanza della prescrizione n.3 relativa al tratto di competenza ricadente in Regione Veneto;

CONSIDERATO che con nota prot. 35607/MATTM del 7 aprile 2021 la ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della ex Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio del procedimento e dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per la verifica di ottemperanza della prescrizione n. 3;

CONSIDERATO che successivamente la ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale con nota prot. 117957/MATTM del 29 ottobre 2021 ha richiesto alla Regione Veneto di esprimere il proprio parere di competenza relativamente alla prescrizione n. 3;

VISTA la nota della Regione Veneto prot. 526495 del 10 novembre 2011 e la successiva nota prot. 583846 del 15 dicembre 2021, acquisite rispettivamente al prot. 122608/MATTM del 10

novembre 2021 e al prot. 140526/MATTM del 15 dicembre 2021, con cui è stato trasmesso il contributo tecnico richiesto di cui la Commissione Tecnica ha tenuto conto nel proprio parere n. 432 del 25 febbraio 2022;

ACQUISITO il parere n. 432 del 25 febbraio 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. 29453/MiTE dell'8 marzo 2022, costituito da n. 7 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperata la prescrizione n. 3;

VISTA la nota prot.int-37510/MiTE del 23 marzo 2022 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, nominato con ordine di servizio n. 3/2020 prot. 367 del 27 ottobre 2020, dott.ssa Carmela Bilanzone ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del provvedimento di verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui trattasi;

DETERMINA

Art. 1 (Esito valutazione)

1. Sulla base del parere n. 432 del 25 febbraio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA e per le motivazioni riportate nel parere medesimo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, è verificata l'ottemperanza della prescrizione n. 3 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2874 del 16 novembre 2018 allegato al decreto di Compatibilità ambientale DM n. 319 del 5 novembre 2019.

Art.2 (Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A. e alla Regione Veneto, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web

dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)